



Brussels, 16 April 2026
(OR. en, it)

8112/26

**Interinstitutional File:
2025/0409 (COD)**

**SIMPL 57
ANTICI 62
AGRI 262
AGRILEG 86
ENV 338
PESTICIDE 17
PHYTOSAN 22
VETER 52
DENLEG 30
MI 327
FOOD 41
CODEC 643
INST 160
PARLNAT 82
*PARLNAT***

COVER NOTE

From: The Italian Senate
date of receipt: 1 April 2026
To: The President of the Council of the European Union

Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 98/58/EC and Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council as regards the simplification and strengthening of food and feed safety requirements, and repealing Council Directives 82/711/EEC and 85/572/EEC
[17055/25 - COM(2025) 1021 final]
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate on the above.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-1021>

**RISOLUZIONE
DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore BERGESIO)

approvata nella seduta del 25 marzo 2026

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA
2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO
RIGUARDA LA SEMPLIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI IN
MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, E CHE ABROGA
LE DIRETTIVE 82/711/CEE E 85/572/CEE DEL CONSIGLIO (COM(2025) 1021
DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 2026

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM (2025) 1021 definitivo);

premesso che l'iniziativa si inserisce nel contesto delle misure di semplificazione legislativa nei confronti delle imprese di produzione primaria e della trasformazione (« Pacchetto *omnibus* »), annunciate nell'ambito della visione per l'agricoltura e l'alimentazione della Commissione europea, e mira a ridurre gli oneri normativi superflui, mantenendo al contempo *standard* elevati in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

osservato che le modifiche proposte perseguono tre obiettivi principali: semplificare la procedura per l'uso dei sistemi aeromobili senza equipaggio (droni) nell'applicazione aerea di pesticidi; eliminare la duplicazione degli obblighi di registrazione a carico degli allevatori previsti dalla direttiva 98/58/CE in parallelo ad analoghi obblighi già sanciti da altri atti normativi dell'Unione; abrogare le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, le cui materie sono oggi integralmente disciplinate dal regolamento (UE) n. 10/2011, al fine di garantire la certezza del diritto;

tenuto conto che l'articolo 1 della proposta di direttiva novella la direttiva 2009/128/CE, l'articolo 2 modifica la direttiva 98/58/CE e l'articolo 3 abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE;

rilevato che, secondo l'articolo 9 della direttiva 2009/128/CE, l'irrorazione aerea è vietata ma può essere consentita solo in casi speciali e in presenza di specifiche condizioni, quali: non devono esistere alternative praticabili; i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente approvati dagli Stati membri per l'impiego nell'irrorazione aerea; l'operatore che effettua l'irrorazione aerea deve essere certificato; l'impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea è certificata da un'autorità competente; se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi; gli aeromobili sono equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati;

considerato in particolare che l'articolo 1:

innova la definizione di « irrorazione aerea », distinguendo i casi con equipaggio dai casi senza equipaggio, e definisce i sistemi aeromobili senza equipaggio;

introduce l'articolo 9-bis sulla irrorazione aerea di pesticidi mediante droni, individuati con atto delegato della Commissione europea entro quattro anni;

considerato altresì che la direttiva 2009/128/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 150 del 2012, modificato dall'articolo 6 della legge n. 182 del 2025, che ha introdotto la sperimentazione triennale dell'irrorazione aerea con droni, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici. L'irrorazione è effettuata: con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato; nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo;

ritenuto quindi che la legislazione nazionale abbia anticipato quella europea, la quale ora permette deroghe generalizzate a beneficio del comparto agricolo che da tempo ha sollecitato l'uso dei droni in agricoltura, per una maggiore precisione ed efficienza nell'uso di pesticidi e una minore esposizione degli operatori;

reputato tuttavia che le tempistiche previste nella proposta di direttiva rischiano di delineare un quadro autorizzatorio eccessivamente lungo, che non si concilia con innovazione e tecnologia;

valutate le audizioni svolte e la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo:

1. ad adoperarsi affinché si rivalutino le tempistiche previste dalla proposta di direttiva, con particolare riferimento agli atti delegati della Commissione, per evitare il protrarsi dell'incertezza e l'assenza di operatività da parte degli Stati membri;

2. a sollecitare le competenti Istituzioni europee affinché si individuino quanto prima un certo numero di tipologie di droni ammissibili con specifici scenari d'uso, favorendo una definizione che ponga una chiara distinzione normativa tra l'irrorazione aerea tradizionale su larga scala e l'applicazione di precisione dei prodotti fitosanitari mediante droni, prevedendo per quest'ultima condizioni regolatorie autonome e specifiche, nel rispetto di un elevato livello di tutela della salute umana, degli ecosistemi e della biodiversità;

3. ad adoperarsi affinché si superi l'approccio derogatorio a vantaggio di un quadro autorizzatorio più strutturato, favorendo il coordina-

mento tra il sistema autorizzativo dei prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e le disposizioni dell'atto in esame;

4. a promuovere e sostenere, anche nell'ambito della futura politica agricola comune (PAC) 2028-2034, la diffusione tra gli operatori agricoli di macchinari e di tecnologie innovative per l'agricoltura di precisione, idonei a ottimizzare e rendere più efficiente l'utilizzo degli agrofarmaci, con un conseguente aggiornamento del quadro sanzionatorio.

€ 1,00
